



Aut. Tribunale Sr 2/2004 - [www.informasicilia.com](http://www.informasicilia.com)  
info@informasicilia.com - iphone 333.5264113

## RUBRICA – L’AVVOCATO RISPONDE

### **DOMANDA:**

*Ho effettuato un bonifico bancario per l’acquisto di un pc presso un venditore conosciuto su facebook che mi prometteva di spedirlo al mio indirizzo dopo aver ricevuto prova del pagamento. ho inviato copia del pagamento effettuato, ma trascorso un mese e perse le tracce del venditore, non ho ancora ricevuto nulla. Che fare?*

### **L’AVVOCATO RISPONDE:**

La condotta tenuta dal venditore sembrerebbe integrare gli estremi del reato di truffa (art. 640 c.p.), inserito tra i Delitti contro il patrimonio commessi mediante frode. Il ricorso alla frode contempla un atteggiamento ingannevole del soggetto agente che sia in grado di trarre in errore la vittima (delitto “a cooperazione della vittima”) tant’è che il reato è escluso solo se l’inganno è manifestamente grossolano. Si tratta di reato di danno, punito più gravemente se ricorrano le circostanze aggravanti di cui al co. 2 (truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico; fatto commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario; erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell’autorità; fatto commesso in presenza della circostanza di cui all’art. 61, n. 5 c.p.).

Si realizza nel momento in cui si verificano il conseguimento del bene economico da parte del soggetto agente e la definitiva perdita da parte del soggetto passivo. La condotta è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle aggravanti di cui al co. 2 o la circostanza del danno patrimoniale di rilevante gravità.

Si può concludere che, nel caso di specie, è possibile sporgere formale denuncia – querela presso la Procura della Repubblica competente nel termine di tre mesi, manifestando la propria volontà punitiva del soggetto agente.

*Avv. Marina Di Dio*

*Carlentini. 26.09.2020*

